

STATUTO

"CENTRO ANZIANI E PENSIONATI DI ANFURRO"

MODIFICA

Articolo 1 – Denominazione, natura giuridica e qualificazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS), l'associazione di promozione sociale denominata "**Centro Anziani e Pensionati di Anfurro - Associazione di Promozione Sociale**" (in breve, "**Centro Anziani e Pensionati di Anfurro APS**").

L'Associazione, a seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale (APS)" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e potrà utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo "ETS" e la dicitura "Ente del Terzo Settore", in conformità all'art. 12 CTS e alle indicazioni ministeriali sugli statuti.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore, in particolare, degli anziani, degli invalidi e dei pensionati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, come prescritto per gli ETS.

Articolo 2 – Sede

La sede legale dell'Associazione è in **Angolo Terme (BS), frazione Anfurro, Via Pietra Lunga n. 8, CAP 25040**.

Il Consiglio direttivo può modificare l'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune e istituire, sopprimere o trasferire sedi operative, delegazioni e uffici, senza necessità di modifica statutaria, in coerenza con i modelli statutari APS [2].

Il trasferimento della sede in Comune diverso da Angolo Terme comporta modifica statutaria da deliberarsi in assemblea straordinaria.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea secondo le disposizioni del presente statuto.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendosi come luogo di aggregazione, sostegno e promozione della qualità della vita degli anziani, degli invalidi e dei pensionati, nonché dei loro familiari.



In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) prestare assistenza in ogni sua forma agli anziani, agli invalidi e ai pensionati, anche mediante attività di ascolto, informazione, orientamento ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, accompagnamento e supporto nella vita quotidiana;
- b) favorire e mantenere tra gli stessi occasioni di incontro, amicizia e collaborazione fraterna, promuovendo la socialità, la partecipazione attiva e il mutuo aiuto;
- c) promuovere iniziative culturali, ricreative, turistiche, sociali e paramediche in loro favore, in stretta collaborazione con i competenti assessorati comunali e con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

Articolo 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali a favore di anziani, invalidi e pensionati, così come definiti dalla normativa vigente;
- b) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di tipo "paramedico" e di accompagnamento alla fruizione dei servizi sanitari, nei limiti di legge;
- c) educazione, istruzione e formazione extra-scolastica della persona, anche mediante attività culturali, formative e di educazione permanente rivolte in particolare agli anziani;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) promozione e tutela dei diritti dei soggetti anziani, invalidi e pensionati, con particolare riguardo all'accesso ai servizi, all'inclusione sociale e alla dignità della persona.



Le attività di interesse generale sono descritte in modo da consentirne l'immediata riconducibilità alle fattispecie dell'art. 5 CTS, in linea con le indicazioni ministeriali sulla redazione degli statuti ETS.

Le attività di interesse generale sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, come richiesto per la disciplina APS.

Articolo 6 – Attività diverse e servizio bar

Oltre alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, l'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che il loro svolgimento sia deliberato dal Consiglio direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.



Tra le attività diverse esercitabili dall'Associazione rientra in particolare la gestione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande (servizio bar) presso la sede sociale, finalizzato a favorire la socializzazione, l'aggregazione e il benessere degli anziani, invalidi e pensionati e a sostenere economicamente le attività istituzionali.

Il servizio bar è svolto nel rispetto della normativa amministrativa e igienico-sanitaria di settore (inclusi, tra l'altro, gli obblighi di SCIA sanitaria, i requisiti dei locali, la certificazione HACCP del personale).

Qualora, per modalità di svolgimento o destinatari, l'attività di bar assuma natura commerciale, essa è gestita come attività commerciale dell'ente, con tenuta di idonea e separata contabilità, ferma restando la possibilità di applicare, ricorrendone i presupposti, i regimi fiscali previsti per le APS.

Articolo 6-bis – Qualificazione assistenziale dell'APS e regime fiscale del servizio bar

L'Associazione, per la natura delle finalità perseguite e delle attività di interesse generale svolte prevalentemente in favore di anziani, invalidi e pensionati, si qualifica come associazione di promozione sociale avente finalità assistenziali.

Una volta ottenuto il riconoscimento delle finalità assistenziali e fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di legge, l'Associazione potrà applicare il regime previsto dall'art. 85, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 per le attività di:

- a) somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede dell'Associazione;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; sempreché tali attività siano strettamente complementari a quelle statutarie svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano rese nei confronti di soggetti qualificati.



Ai fini del presente articolo, per soggetti qualificati si intendono gli associati dell'Associazione, i loro familiari conviventi e gli altri soggetti eventualmente indicati dalla normativa fiscale applicabile.

1. Qualora una o più delle condizioni previste non risultino soddisfatte, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si considera attività commerciale
2. In tal caso l'Associazione continuerà a gestire il bar, ma trattando i relativi proventi come proventi commerciali, con tenuta di contabilità separata e assolvimento dei connessi obblighi fiscali e IVA;
3. Resta ferma la possibilità di optare, sussistendone i requisiti, per i regimi forfetari o agevolati applicabili alle attività commerciali esercitate da APS ETS, ai sensi dell'art. 86 CTS e delle disposizioni transitorie (es. applicazione in via transitoria del regime L. 398/1991 ove ancora consentito).

Articolo 7 – Attività di volontariato

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi, nel rispetto dell'art. 17 CTS. La prevalenza del volontariato dei propri associati costituisce elemento tipico delle APS.



Per volontario si intende la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; sono ammessi solo rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti fissati dalla legge e dall'Associazione.

Articolo 8 – Associati

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto per le APS dalla normativa vigente (attualmente 7 persone fisiche)..

Possono essere associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero complessivo degli associati.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri; è esclusa qualsiasi discriminazione e qualsiasi limitazione della partecipazione associativa per motivi economici o di altra natura incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Articolo 9 – Ammissione degli associati



Chi intende essere ammesso come associato presenta domanda scritta al Consiglio direttivo, anche mediante strumenti telematici, contenente:

- a) generalità e recapiti;
- b) dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione;
- c) dichiarazione di accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione nella prima riunione utile; in caso di rigetto, il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Contro il diniego di ammissione è ammesso ricorso all'assemblea, che decide in via definitiva.

Articolo 10 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività associativa;
- b) partecipare alle assemblee con diritto di voto;



c) eleggere ed essere eletti alle cariche sociali; d) prendere visione dei libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- b) osservare le deliberazioni degli organi sociali;
- c) versare la quota associativa annuale, se deliberata;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al perseguimento delle finalità associative.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale, se prevista;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea, che decide in via definitiva.

Articolo 12 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove obbligatorio o nominato;
- e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatorio o nominato.

Articolo 13 – Assemblea degli associati



L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi statutari.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per le altre decisioni di competenza.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, lo scioglimento, la fusione, la scissione e gli altri casi previsti dalla legge.

La convocazione contiene ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, con modalità idonee a garantirne la conoscenza da parte degli associati, anche mediante strumenti telematici, in linea con i modelli statutari APS.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe nei limiti di legge e dello statuto.

Quorum assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Quorum assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Salvo espresso divieto statutario, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento; tale possibilità è coerente con l'attuale disciplina delle assemblee degli ETS.

Articolo 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 7 membri, eletti dall'assemblea tra gli associati.

I consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle competenze riservate all'assemblea.

Articolo 15 – Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione legale

Quando ne ricorrono i presupposti di legge, l'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale.

Quando sono superati i parametri dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe nei limiti di legge e dello statuto.

Quorum assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Quorum assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Salvo espresso divieto statutario, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento; tale possibilità è coerente con l'attuale disciplina delle assemblee degli ETS.

Articolo 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 7 membri, eletti dall'assemblea tra gli associati.

I consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle competenze riservate all'assemblea.

Articolo 15 – Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione legale

Quando ne ricorrono i presupposti di legge, l'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale.

Quando sono superati i parametri dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale.

Articolo 17 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuale fondo di dotazione iniziale;
- b) beni mobili e immobili acquisiti;
- c) riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- d) ogni altro fondo o accantonamento patrimoniale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, in particolare, da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- d) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse;
- e) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con la qualifica di APS ETS.

Articolo 18 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti per gli ETS e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea. Il deposito del bilancio rientra tra gli adempimenti tipici RUNTS.

Quando previsto dalla legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale presso il RUNTS.

Articolo 19 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, se nominati.

Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea straordinaria o per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, individuati dall'assemblea, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 CTS.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio agli associati.

Articolo 21 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile, in quanto compatibili, e le altre norme vigenti in materia di associazioni di promozione sociale ed enti del Terzo settore.

Anfurro di Angolo Terme, 16 giugno 2026

Firma del Presidente e del Consiglio:

Bonini R. R.

Panconi G. M.

Susanna Alberti Ricci

Cocconacci

Stefano Teresa Cade

Boni R.

Bonini Celerina

Benedetti R. R.

Albini

Salvi

Bois V. R.

Bonini R.

Lombardi R.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 DLGS n. 117/2017.

La presente modifica statutaria viene adottata al fine di adeguare l'atto alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), operando pertanto in regime di esenzione da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

23 JUN 2026

